



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEI SINDACATI**

133^a seduta: martedì 2 febbraio 2010

Presidenza del presidente GIULIANO

I N D I C E

Audizione di rappresentanti di CNA

* PRESIDENTE Pag. 3, 6, 7 | * DE CRAIS Pag. 3, 7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Api; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di CNA, il dottor Alberto De Crais, direttore divisione organizzazione e sviluppo sistema, accompagnato dal dottor Pasquale Donzi, responsabile del dipartimento gestione risorse economiche, e dall'onorevole Sergio Gambini, responsabile ufficio relazioni istituzionali.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di CNA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione finanziaria dei sindacati, sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l'audizione di rappresentanti di CNA. Sono presenti il dottor Alberto De Crais, direttore divisione organizzazione e sviluppo sistema, accompagnato dal dottor Pasquale Donzi, responsabile dipartimento gestione risorse economiche, e dall'onorevole Sergio Gambini, responsabile ufficio relazioni istituzionali, che ringrazio per la loro presenza.

Cedo subito la parola al dottor De Crais.

DE CRAIS. Signor Presidente, onorevoli senatori, con i disegni di legge nn. 1060 e 1180 si propone l'obbligo per i sindacati e le associazioni di redigere il rendiconto annuale d'esercizio e di provvedere alla pubblicazione di tale documento su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale.

Ulteriori obblighi, indicati nei disegni di legge in esame, derivano dalla tenuta del libro giornale e del libro inventari, dalla conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile per almeno cinque anni ed infine dalla preventiva numerazione, vidimazione e bollatura notarile di tutti i libri contabili.

Nella sostanza si pensa di assoggettare alle medesime regole contabili degli enti commerciali e delle società di capitali, associazioni di tutt'altra natura, che non perseguono fini di lucro e che svolgono una finzione di rappresentanza fondamentale per la vita democratica.

È bene conoscere l'attuale funzionamento gestionale delle associazioni per verificare se le esigenze di trasparenza e di informazione, che conveniamo debbano caratterizzare la vita associativa, siano ben interpretate dalle norme vigenti.

La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), redige il suo bilancio annuale in conformità all'articolo 2424 del codice civile e susseguenti.

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, oltre ad essere accompagnato dagli allegati di dettaglio, è altresì corredato dalla relazione sulla gestione, redatta in osservanza del nuovo art. 2428 del codice civile, nonché dalla relazione del collegio dei revisori dei conti con la quale si attesta la veridicità dei dati aziendali a fronte della corretta tenuta della contabilità, la presenza di una idonea struttura amministrativa e gestionale con particolare attenzione ai risvolti di natura finanziaria.

Il bilancio e gli allegati seguono un *iter* di approvazione da parte degli organi decisionali così come previsto dallo Statuto dell'associazione, fino ad arrivare all'assemblea nazionale. In tale sede, dove sono rappresentate tutte le articolazioni territoriali e funzionali del sistema CNA, viene deliberata la sua approvazione definitiva.

La documentazione, dopo l'approvazione, viene poi inviata a tutte le sedi territoriali al fine di adempiere all'onere di pubblicità del bilancio nei confronti di tutti i soggetti interessati, onde metterli nelle condizioni di conoscere l'esatta gestione delle risorse ricevute.

Il bilancio della CNA, sul fronte delle entrate finanziarie, pone infatti in evidenza la misura predominante dalle quote associative versate dagli imprenditori e dagli imprenditori pensionati, quali unici soggetti destinatari ed interessati all'andamento ed alla gestione del bilancio.

L'associazione, infatti, non ricevendo alcun contributo o finanziamento pubblico, non è da ritenersi obbligata alla pubblicità del proprio bilancio.

Da ciò ne deriva come non sussista obbligo di pubblicità-notizia dei dati di bilancio su almeno tre quotidiani, così come indicato dai disegni di legge.

Ciò nonostante il documento di specie ed i suoi allegati vengono portati a conoscenza nelle forme ordinarie a tutti i soggetti che, a vario titolo, possono averne interesse. Oltre agli imprenditori ed ai pensionati sopra ricordati, infatti, hanno possibilità di prenderne visione anche fornitori, clienti, banche ed altri enti associativi.

La CNA adempie ai propri obblighi di bilancio nel rispetto della chiarezza e verità, dei principi di prudenza e della prospettiva di continuità dell'attività in ossequio agli articoli 2423 e 2423-*bis* del codice civile. Tutto questo secondo le indicazioni dettate dal proprio Statuto e con una particolare attenzione, come è stato sopra ricordato, alla gestione delle risorse finanziarie.

Va fatto rilevare come la volontà di equiparare il mondo delle associazioni sindacali a quello delle società di capitali potrebbe contrastare con la natura, la funzione e la missione propria delle associazioni che operano nell'ambito della rappresentanza e come enti non aventi scopo di lucro.

La netta distinzione tra le associazioni di rappresentanza, gli enti commerciali e le società di capitali, trova infatti conforto se si analizza il tema delle responsabilità. Mentre chi opera svolgendo attività commerciale risponde nei confronti dei terzi nei limiti del capitale sociale sottoscritto, i rappresentati legali delle associazioni sindacali rimangono invece obbligati in solido rispondendo anche con il proprio patrimonio personale.

Occorre infine ricordare come la normativa attuale già preveda dei precisi e rigorosi obblighi circa la modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili, allorquando si attivi la gestione di un ramo d'azienda che l'associazione voglia destinare ad una attività di tipo commerciale.

La preoccupazione che esprimiamo per i testi legislativi in discussione, deriva dalla convinzione del ruolo decisivo che svolgono le associazioni sindacali e di categoria nella vita e nello sviluppo del tessuto democratico del Paese. Moltiplicare i costi del sistema di rappresentanza degli interessi sociali ed economici potrebbe comportare, a nostro avviso, un duro colpo che finirebbe per ridurne la capacità e l'efficacia.

Il sistema CNA è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale con sedi zonali, provinciali e regionali. In più ogni sede si adopera per rappresentare tutto il mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa, tenendo in considerazione ogni sua articolazione: dalle categorie imprenditoriali suddivise per settori, agli imprenditori pensionati, alla creazione di nuove imprese, agli interessi delle donne imprenditrici, dei giovani e così via. Gravare tutte le associazioni di nuovi obblighi in aggiunta a quelli che attualmente adempie, soprattutto per realtà medio piccole, significherebbe un appesantimento eccessivo di costi legati alle maggiori risorse umane, economiche e finanziarie necessarie per attuarli.

Vogliamo inoltre ricordare un aspetto che ci pare particolarmente delicato perché attiene ai principi costituzionalmente tutelati.

Le associazioni sindacali, come indicato dall'articolo 39 della Costituzione, sono obbligate, al momento della loro costituzione, alla sola registrazione presso gli uffici preposti secondo le norme di legge, con l'unico obbligo di dotarsi di uno statuto a base democratica.

L'articolo 39 della Costituzione, quale normativa primaria ed inderogabile, già fissa i precisi obblighi ai quali debbono adempiere tutte le associazioni sindacali nel rispetto del principio della libertà di organizzazione.

La richiesta di pubblicazione del bilancio e gli adempimenti amministrativo-contabili previsti nei disegni di legge sottoposti al nostro esame, impegnano le sole organizzazioni sindacali, non tutte le associazioni non riconosciute di cui all'articolo 36 del codice civile, determinando così una disparità di trattamento tra soggetti della stessa natura privatistica in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

Voler dunque imporre obblighi aggiuntivi di natura pubblicistica non farebbe altro che gravare di oneri una struttura che già di per sé vi adempie in osservanza degli ordinari criteri legali e nel rispetto del proprio Statuto.

Infine, per ciò che attiene invece al disegno di legge n. 1009, non entriamo nel merito delle trattenute sindacali, bensì evidenziamo le modalità con cui vengono pagate dai lavoratori autonomi le quote associative.

Il suddetto disegno di legge prevede l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, la quale consente il pagamento delle quote associative mediante delega all'INPS. I lavoratori autonomi pagano all'INPS, contemporaneamente al versamento dei contributi pensionistici, l'importo della quota associativa annuale. L'istituto, mediante apposita convenzione sottoscritta con la CNA, raccoglie le quote associative e le versa in rate trimestrali all'associazione.

Tutto il procedimento di raccolta delle quote trae fondamento dall'espressa volontà del lavoratore autonomo di provvedere al pagamento per il tramite dell'INPS; tale volontà viene posta in evidenza mediante apposita delega firmata e consegnata all'istituto.

L'abrogazione di tale norma provocherebbe la necessità di riorganizzare tutto il sistema di autofinanziamento dell'associazione sindacale di categoria. Tale riorganizzazione andrebbe a pesare sia sulla CNA che sugli stessi associati: si pensi alla definizione di nuove modalità di raccolta all'interno di ogni singola struttura territoriale con l'impiego di nuove risorse umane e tecnologiche dedicate, nonché ai disservizi che l'impresa subirebbe essendo abituata al pagamento in un unico momento sia dei contributi pensionistici che delle quote associative.

Ci riferiamo ad un mondo, quello della piccola impresa, che rivendica da anni la semplificazione delle procedure e dei percorsi amministrativi e che invece, in virtù di tali nuove norme, si ritroverebbe a fronteggiare un ulteriore ostacolo burocratico.

È di forte rilevanza infine l'appesantimento di costi che l'abrogazione della suddetta norma provocherebbe all'interno dei sistemi associativi.

PRESIDENTE. Vorrei svolgere alcune riflessioni in ordine al contenuto della sua relazione che, per la verità, non mi è molto chiaro.

Criticare il disegno di legge premettendo che assolvete all'onere (che a legislazione vigente non è un obbligo) di presentare un bilancio secondo le regole fissate dal codice civile, però non volete che ne venga statuito l'obbligo assumendo (ovviamente non possiamo non crederci su questo punto) che i vostri bilanci sono improntati a quei principi tipici cui essi devono ispirarsi: chiarezza, trasparenza, veridicità dei dati.

Ci fate notare che i sindacati hanno una natura diversa rispetto agli enti commerciali e alle società di capitali, fatto di cui – per la verità – eravamo a conoscenza.

State sostanzialmente sostenendo che imporre come obbligo (non come onere, perché attualmente come associazione di fatto voi non avete

tale obbligo) di presentare il bilancio comporterebbe un costo, un onere che sarebbe particolarmente gravoso per l'associazione sindacale.

Fate inoltre presente che non usufruite di contributi statali, ma allo stesso tempo comunque siete destinatari dei contributi degli associati e assumete – ed è il motivo per cui i disegni di legge se ne fanno carico – una posizione di parte sociale che ha una fondamentale importanza nella vita economica, finanziaria e in genere civile del Paese.

Dunque, la posizione che avete espresso appare sostanzialmente contraddittoria: affermate – in termini brevi – che presentate il bilancio, però non volete che ne sia statuito l'obbligo.

A questo punto, però, mi domando e, soprattutto vi domando quanto segue: se già adempite alla presentazione del bilancio secondo i criteri ben noti, il fatto che sia trasformato in un obbligo con determinate garanzie cosa altro comporta per voi? Per quale motivo vi dichiarate contrari a questo sistema?

DE CRAIS. Noi adempiamo all'obbligo della pubblicità del bilancio inviandolo alle nostre sedi territoriali e conseguentemente agli associati, considerando questi ultimi (quelli che ci finanziano e che pagano la quota) i destinatari che devono conoscere la gestione e il tipo di utilizzo delle loro quote. La pubblicazione del bilancio – come stabilisce il disegno di legge – sui quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, comporterebbe invece il dovere di informare tutti i cittadini.

PRESIDENTE. La pubblicità è un momento successivo.

DE CRAIS. Per quanto riguarda gli oneri, ovviamente redigiamo il bilancio secondo principi di trasparenza però sarebbe diverso dover sopportare anche spese e obblighi necessari alla redazione del bilancio, vale a dire dover tenere i libri sociali, farli vidimare, prevedere persone che conservino gli archivi, redigere il bilancio adeguandosi ai cambi normativi e poi alla fine sopportare quindi maggiori costi del personale e anche delle necessarie strutture tecnologiche, di acquisto *software* e così via. È necessario cambiare l'organizzazione a seconda delle dimensioni dell'associazione.

Inoltre, come abbiamo evidenziato, c'è un'incongruenza per quanto riguarda gli adempimenti che sono praticamente equiparati a quelli delle società di capitali, avendo queste ultime delle responsabilità limitate al capitale conferito, mentre le associazioni finirebbero nel paradosso di avere la responsabilità non solo del patrimonio stesso dell'associazione ma anche del patrimonio personale dei rappresentanti legali che operano all'interno dell'associazione medesima.

PRESIDENTE. In tutta sincerità, continuano a rimanermi oscuri i motivi di questa contrarietà, né penso che il tema delle responsabilità

sia legato ai disegni di legge. Però, nel momento in cui voi assumete che i vostri dati (che vengono attinti dai registri tenuti per legge ai quali voi dite di conformarvi) sono reali, non capisco che differenza ci sia. Ad ogni modo prendo atto di quanto riferito.

Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.